

COMUNE DI TREDOSIO

(Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

**TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 24/04/2014
Modificato con delibera di C.C. n. 58_ del 23/09/2014

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 1 - bis - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 1 - ter - Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione della tassa	5
Art. 3 – Soggetto attivo	5
Art. 4 – Soggetti passivi	5
Art. 5 – Locali ed aree oggetto della tariffa	6
Art. 6 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa	8
Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni della tassa	10
Art. 8 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali	12
Art. 9 – Agevolazioni per raccolta differenziata e compostaggio.....	13
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	15
Art. 11 – Categorie di utenza	15
Art. 12 – Tariffe della tassa.....	18
Art. 13 - Scuole Statali	20
Art. 14 – Riscossione della tassa.....	20
Art. 15 – Dichiarazione	22
Art. 16 – Tassa giornaliera	23
Art. 17 – Tributo provinciale.....	24
Art. 18 – Rimborsi e compensazioni.....	24
Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni.....	25
Art. 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	27
Art. 21 – Riscossione coattiva.....	28
Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento e clausola di adeguamento	28
Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche e categorie di utenze domestiche	29
Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche e categorie di utenze non domestiche	30
Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	31

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 1 bis - Gestione e classificazione dei rifiuti ⁽¹⁾

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

⁽¹⁾ Articolo inserito con atto di C.C. n. del 23/09/2014

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 1 ter - Rifiuti assimilati agli urbani ⁽²⁾

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tasso e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza, così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.

⁽²⁾ Articolo inserito con atto di C.C. n. del 23/09/2014

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1) Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani e assimilati. Per la gestione del servizio si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. ⁽³⁾
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

- 1) La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

⁽³⁾ Comma 1 modificato con atto C.C. n. del 23/09/2014

- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) per le utenze domestiche, in solido l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare o gli altri detentori; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture

- fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non sia possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) In caso di utilizzo della superficie catastale prevista dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.)
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito
 - 36 mq. per ogni autolavaggio
- 8) Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu o Tares), fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 15 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa stessa.

ARTICOLO 6 ⁽⁴⁾

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a

⁽⁴⁾ Commi 4, 5 e 6 aggiunti con atto C. C. n. del 23/09/2014

civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa.

- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) I solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici accatastati in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) Immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata a tassa.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati alla tassa: gli ambulatori medici, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le

eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.

- 3) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 4) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale) dell'anno di riferimento; in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- 5) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- 6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ARTICOLO 7

RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA

- 1) La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
- a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al **15%** ;
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al **15%** ;
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al **15%** ;
 - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al **30%** ;
 - e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al **30%** ;
 - f) Per le abitazioni con unico occupante con reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00 (attuale limite per l'accesso alle abitazioni a canone sociale – fascia AC: tale limite verrà tenuto rideterminato in occasione della rideterminazione del limite di accesso alle abitazioni a canone sociale): **30%**
- 5) Sono altresì stabilite le seguenti esenzioni totali:
- g) Esenzione totale, limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio - economiche, attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali;

- h) Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per i quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- 6) Per ottenere la riduzione di cui alla lettera d), il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva redatta su modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, corredata da idonea documentazione attestante le condizioni richieste che devono altresì risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 7) Tutte le riduzioni ed esenzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta. A tal fine il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva redatta su modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, corredata da idonea documentazione attestante le condizioni richieste.

ARTICOLO 8

RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
 - e) laboratori di analisi: 10%
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
 - g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%
 - h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
 - i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%
 - j) Produzione e lavorazione calzature e tomaifici: 10%
 - k) Marmisti: 15%

- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
 - m) Metalmeccaniche: 25%
 - n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%
 - o) Confezione abbigliamento e stamperie: 10%
 - p) Elettricista, imbianchino, lattoniere, idraulico: 10%
 - q) Produzione montaggio e riparazione componenti elettronici: 10%
- Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO 2007.

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile della tassa può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della tassa di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 9

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tassa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2) A favore delle **utenze domestiche** saranno previste le seguenti riduzioni:

- a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", sarà riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo sarà promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita, alle utenze domestiche che ne faranno richiesta, di adeguato compostiere. A tali utenze verrà riconosciuta un'agevolazione di Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare. L'ente verificherà l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- b) Saranno previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni saranno riconosciute mediante riduzione della tassa secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata nella prima fattura di ogni anno nella quale verrà incluso il conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente.

- 3) Per le **utenze non domestiche** che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 35% della parte variabile della tassa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale) dell'anno di riferimento. ⁽⁵⁾
- 4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:
- a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi;
 - b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.
- La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

ARTICOLO 10

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

ARTICOLO 11

CATEGORIE DI UTENZA

- 1) La tassa comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

⁽⁵⁾ Comma 3 così modificato con atto di C.C. n. del 23/09/2014

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in generale tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tassa.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari

o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 60 mq.	1
Da 61 a 90 mq.	2
Da 91 a 120 mq.	3
Da 121 a 150 mq.	4
Da 151 a 180 mq.	5
Da 181 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un dato superiore emergente, per esempio, dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il

solo deposito purchè la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

Le “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” per i quali non è prevista la specifica categoria sono assoggettati nella categoria 4 “esposizioni, autosaloni”.

Gli AGRITURISMI verranno computati nella categoria “alberghi con ristorante” o “alberghi senza ristorante”, con riferimento alla presenza o meno dell’attività di ristorazione;

I CIRCOLI verranno computati nella categoria “associazioni”, ad esclusione dei circoli che hanno la licenza di pubblico esercizio, per i quali si applicherà la categoria “bar” alle superfici indicate in licenza

ARTICOLO 12

TARIFFE DELLA TASSA

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- 5) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa non versate.
- 6) Il piano finanziario deve essere redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito entro 30 giorni antecedenti la data fissata da norme statali per l'approvazione dei bilanci comunali. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 7) E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e della tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili o da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a gettito preventivato

- 8) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti
- 9) La delibera di approvazione delle tariffe della tassa stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (**art. 1, comma 169 L. 296/2006**).

ARTICOLO 13

SCUOLE STATALI

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 14

RISCOSSIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa comunale sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune mediante modello F24, ovvero mediante l'apposito bollettino postale, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non

domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

- 3) La tassa viene liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.
- 4) Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 30 giugno è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
- 5) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 6) È riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 7) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata.
- 8) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è di importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio competente, nel qual caso il Comune ne rilascia ricevuta e la denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento; inviarla a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copia del documento d'identità, nel qual caso fa fede la data di invio; in via telematica tramite PEC, nel qual caso va firmata digitalmente e fa fede la data della ricevuta di consegna.
- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 6) Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 7) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la

dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

- 8) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
- 10) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
- 11) In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

ARTICOLO 16

TASSA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
- 6) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tariffa va effettuato in via anticipata.
- 7) Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 8) Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ARTICOLO 17

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

ARTICOLO 18

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. La dichiarazione di cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15.

- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del versamento in eccesso.
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

ARTICOLO 19

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata maggiorata degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 80 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
- 12) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica alla tassa comunale sui rifiuti l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi di cui al D.Lgs. 218/97.
- 13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla

costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ARTICOLO 20

DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile della tassa.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) In caso di mancato pagamento di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

ARTICOLO 21
RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

ARTICOLO 22
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate, fatta eccezione per qualsiasi comunicazione telefonica, o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche e categorie di utenze domestiche ⁽⁶⁾

Come da vigente regolamento ATO “Criteri per l’articolazione tariffaria – (articolato tariffario)” approvato con Delibera ATO n. 3/2006 e s.m.i. i valori del coefficiente Ka sono determinati univocamente per i Comuni con popolazione maggiore o minore di 5.000 abitanti siti nel Nord Italia nelle tabelle 1a e 1b contenute nel metodo normalizzato approvato con DPR 158/99, mentre il coefficiente Kb varia.

I coefficienti Ka e Kb per il Comune di Trezzano sono pertanto i seguenti:

Numero componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1	0.84	1.00
2	0.98	1.80
3	1.08	2.05
4	1.16	2.20
5	1.24	2.90
6	1.30	3.40

⁽⁶⁾ Denominazione tabella così modificata con atto C.C. n. del 23/06/2014

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Comuni < 5000 ab) e categorie di utenze non domestiche ⁽⁷⁾

Codice	Categorie	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.32	2.6
2	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0.74	6.03
3	Stabilimenti balneari	0.63	5.2
4	Esposizioni, autosaloni	0.43	3.55
5	Alberghi con ristorante	1.33	10.93
6	Alberghi senza ristorante	0.91	7.49
7	Case di cura e riposo	0.95	7.82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.13	9.3
9	Banche ed istituti di credito	0.58	4.78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1.11	9.12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.52	12.45
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.88	7.2
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.04	8.52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.91	7.5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.09	8.92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	39.67
17	Bar, caffè, pasticceria	3.64	29.82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.07	16.99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.08	17
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6.06	49.72
21	Discoteche, night club	1.64	13.45

⁽⁷⁾ Denominazione tabella così modificata con atto C.C. n. del 23/09/2014

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ⁽⁸⁾

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

⁽⁸⁾ Allegato "A" inserito con atto C.C. n. del 23/09/2014

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.